



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 233

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Corazzari, Caner, Conte, Finco, Baggio, Cappon, Possamai, Lazzarini e Sandri

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16
FEBBRAIO 2010, N. 11 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER
L’ESERCIZIO 2010”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 1° febbraio 2012.
Trasmesso alla **PRIMA** Commissione consiliare e ai Consiglieri regionali.

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16
FEBBRAIO 2010, N. 11 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER
L’ESERCIZIO 2010”**

Relazione:

La legge regionale n. 1/2009 all’articolo 5 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2009, gli accessi-passi carrabili ad uso privato, agricolo, produttivo e commerciale posti lungo la rete viaria gestita dalla società a partecipazione regionale Veneto Strade SpA sono assoggettati ad un canone annuo di concessione di euro 20,00, qualora la larghezza dell’accesso risulti pari od inferiore a sei metri lineari. Tali misure agevolative trovano applicazione solo per un accesso-passo carrabile all’interno della proprietà.

A fronte di tale norma il Consiglio regionale ha approvato, con legge regionale n. 21/2009, l’erogazione una tantum di euro 1,5 milioni, con effetti unicamente sull’esercizio 2009, a favore di Veneto Strade SpA per compensare il mancato introito derivante dall’agevolazione sui canoni.

La legge regionale n. 11/2010 all’articolo 27 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la completa esenzione da qualunque canone per gli accessi-passi carrabili ad uso privato, agricolo, produttivo e commerciale posti lungo la rete viaria gestita da Veneto Strade SpA, abolendone del tutto l’onerosità.

Tali norme hanno determinato un mancato introito annuo a partire dal 2010 della società di circa 1,6 milioni di euro, con contrazione delle somme disponibili per le attività di manutenzione cui detti ricavi da concessione erano destinati, che solo nel 2009 è stato compensato dalla Regione con la citata erogazione una tantum di euro 1,5 milioni.

I canoni non riscossi relativi al periodo 2003-2009, per quanto attiene a passi carrabili-accessi, sono crediti iscritti a bilancio della società.

Le posizioni interessate sono circa 3 mila per circa 2 mila soggetti (alcuni hanno più posizioni).

L’annullamento dei crediti stessi per effetto di un disposto normativo regionale produrrebbe effetti immediati sul bilancio corrente della società, considerato che gli stessi crediti verrebbero automaticamente commutati in costo con relevantissimi effetti contabili, effetti tali da compromettere quasi irrimediabilmente l’equilibrio economico patrimoniale della società.

Fermo restando quanto sopra precisato, in Veneto in alcuni casi, i canoni sono tali da compromettere la sussistenza delle stesse aziende, tanto che gli immobili di proprietà diventano difficilmente locabili. Alcune aziende, infine si sono tutelate attraverso le vie legali rifiutandosi di versare il canone ma maturando, nel frattempo, arretrati da pagare che in alcuni casi superano i 100 mila euro.

A ciò si aggiunge che il suddetto canone ha generato una palese e ingiustificata disparità di trattamento fra utenti del medesimo servizio, dal momento che altri enti proprietari di strade applicano canoni molto più bassi o addirittura non richiede alcun canone.

A fronte di un notevole disagio e un gravoso impegno da parte dei cittadini interessati dal pagamento dei canoni ANAS, la presente proposta di legge, composta da un unico articolo, prevede che i debitori possano rateizzare in dieci anni senza interessi e sanzioni il pagamento dei canoni ANAS pregressi.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2010, N. 11 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2010”

Art. 1 - Modifiche ed integrazioni all’articolo 27 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, è inserito il comma:

“1 bis. Per gli accessi-passi carrabili ad uso privato, agricolo, produttivo e commerciale, esclusi gli impianti carburante, posti lungo la rete viaria gestita dalla società a partecipazione regionale Veneto Strade S.p.A., il pagamento dei relativi canoni per il periodo dal 2003 al 2009, è possibile anche con modalità di erogazione rateizzata fino a dieci anni senza aggravio di interessi e sanzioni.”.

INDICE

Art. 1 - Modifiche ed integrazioni all'articolo 27 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010".....	3
--	---